



Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA II 31 MAR. 2026
al n. 59 vol. TERZO serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro TERZO
Paolo Rosati
*firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECARARO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETÀ INDOLOGICA "LUIGI PIO TESSITORI"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione con la denominazione: ASSOCIAZIONE SOCIETÀ INDOLOGICA "LUIGI PIO TESSITORI".
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente: "ASSOCIAZIONE SOCIETÀ INDOLOGICA "LUIGI PIO TESSITORI" ETS".
3. L'Associazione inserisce nel presente Statuto le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Articolo 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in **Udine (UD) in Via Generale Antonio Cantore 47.**
2. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.
3. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Articolo 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - SCOPI, FINALITÀ E PRINCIPI INDEROGABILI

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto precedenti, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.
2. La "Società" si propone le seguenti finalità:
 - far conoscere la cultura indiana nei suoi aspetti filosofici, linguistici, storico-artistici;
 - promuovere gli studi indologici sul piano scientifico;
 - favorire l'incontro tra cultori di discipline indologiche;
 - raccogliere materiale bibliografico e documentazione sui diversi aspetti della cultura indiana.
3. L'Associazione intende lavorare a stretto contatto con le istituzioni pubbliche e private in modo da garantire la valenza culturale delle sue proposte.
4. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari

opportunità. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

5. Principi inderogabili dell'Associazione: L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione:
- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
 - b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
 - c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
 - e) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
 - f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - g) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
 - h) Diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste dal presente Statuto;
 - i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualifica di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
 - k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
 - l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore e successive modifiche;
 - m) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle

relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Articolo 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

In particolare, per la realizzazione delle attività come sopra individuate l'Associazione potrà:

- Diffondere l'interesse per la ricerca indologica attraverso l'organizzazione di conferenze, congressi, seminari, mostre, concerti e ogni genere di manifestazioni culturali conoscenza della cultura musicale e artistica in genere, anche in collaborazione con altre istituzioni.
- Promuovere la più ampia diffusione della cultura indologica mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della collettività;
- Organizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento in campo indologico anche mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali;
- Organizzare e gestire corsi di formazione e di perfezionamento in discipline indologiche;
- Instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti e Associazioni in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati;
- Promuovere e gestire attività editoriali e di divulgazione nell'ambito degli studi indologici.
- Promuovere e gestire attività in campo editoriale e di divulgazione nel settore dell'indologia, anche mediante la realizzazione di un portale quale luogo di scambio e informazione sulle attività svolte dall'Associazione, i cui contenuti siano accessibili al pubblico e organizzare e gestire la pubblicazione e diffusione di indologica, informativa e didattica attinente agli scopi ed agli ambiti dell'Associazione anche realizzando iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali);
- Realizzare ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali.

Articolo 6 - LE ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017. Viene conferita all'Organo di Amministrazione la competenza ad individuare tali attività, nei limiti della citata normativa.
2. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di

- accordi con terzi;
- Curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi;
 - Svolgere attività volta alla produzione di opere musicali, teatrali ed artistiche in genere finalizzata alla realizzazione di un prodotto da cedere a terzi;
 - Svolgere qualsiasi attività commerciale e produttiva, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
 - Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio;
 - Assumere partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 7 - RACCOLTA FONDI

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 8 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo

settore. L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Articolo 9 - ASSOCIATI

1. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
2. **Definizione di associato:** Gli associati sono tutti coloro che, condividendo fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web). Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri. Il numero degli associati è illimitato. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non è trasmissibile; l'associato non vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione neanche in caso di perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata.
3. **Trattamento dei dati personali:** L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.
4. **Criteri di accettazione ed ammissione:** L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare. A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. L'iscrizione nel registro degli associati avverrà esclusivamente al pagamento della quota associativa.

5. **Disciplina del rapporto associativo:** Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro subordinato/professionale/autonomo retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.
6. **Diritto di esaminare i Libri sociali:** In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.
7. **Ulteriori diritti e doveri degli associati:** Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione. L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Articolo 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) espulsione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, a seguito del mancato pagamento della quota associativa, l'associato moroso verrà considerato dimissionario senza ulteriori formalità, salvo diversa decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.
2. Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.
3. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con delibera motivata per seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione; (IV)

qualora l'associato tenga comportamenti non consoni alle finalità associative.

4. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo mail o lettera raccomandata A.R. oppure PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante mail o raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare utile e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Articolo 11 – MEMBRI ONORARI

Sono "membri onorari" le persone fisiche o giuridiche che, per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto gli scopi e la sua valorizzazione. Sono eletti, su proposta dell'Organo di amministrazione, con voto favorevole di almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - l'Organo di Controllo, ove nominato;
 - l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.
2. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.
3. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, le eventuali somme a qualsiasi titolo attribuite ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa, abbiano presentato domanda di ammissione da almeno 3 mesi e non abbiano in corso procedimenti di esclusione o espulsione. Il diritto di voto non può essere escluso né limitato.
2. **Convocazione:** L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto per cassa, o del rendiconto per cassa semplificato) e per la relazione di missione (ove richiesta), ai sensi

dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore e successive modifiche. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o dall'Organo di Controllo (se nominato) o dal Revisore Legale dei Conti (se nominato).

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato, o a mezzo fax o a mezzo raccomandata, o mediante consegna a mano, o mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, o sul giornale associativo, o mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo dall'Organo di Amministrazione per rendere nota la convocazione a tutti gli associati.
4. **Costituzione e voto:** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima. Ogni associato che abbia diritto di voto ha diritto ad esprimere un solo voto. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta e la delega può essere conferita anche in via telematica. Ciascun associato può ricevere un massimo di 3 deleghe.
5. **Modalità di svolgimento dell'Assemblea:** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da un associato nominato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il principio del voto singolo. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le riunioni dell'Assemblea si possono tenere anche in via telematica con le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione, che dovranno garantire l'identificazione e la partecipazione dei presenti e l'esercizio del diritto di voto. Le deliberazioni sono verbalizzate sul Libro delle adunanze degli associati e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca il Presidente ed i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
- c) approva il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato) e la relazione di missione (ove richiesta);
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto con le maggioranze stabilite dal presente Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
- g) delibera sui ricorsi contro l'esclusione degli associati, nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto;
- h) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con le maggioranze stabilite dal presente Statuto;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - QUORUM DELIBERATIVI

1. **Assemblea Ordinaria:** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
2. **Assemblea Straordinaria: Delibera:**
 - a) le modificazioni dello Statuto, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 16 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (OdA)

1. **Composizione e durata:** L'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), che restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra gli associati e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge. Essi sono nominati dall'Assemblea.
2. **Modalità di riunione:** L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo (se nominato) o dal Revisore Legale dei Conti (se nominato). La convocazione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, e-mail o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono tenere anche in via telematica con le modalità stabilite dal medesimo organo, che dovranno garantire l'identificazione e la partecipazione dei presenti e l'esercizio del diritto di voto. Le deliberazioni sono verbalizzate sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario (ove nominato).
3. **Gratuità delle cariche:** I componenti dell'Organo di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini statutari, nei limiti stabiliti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispose il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato) e la relazione di missione (ove richiesta), e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea nei termini di legge;
- c) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto;
- d) determina la quota associativa annuale;
- e) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per

- legge o per Statuto sono di competenza dell'Assemblea;
- f) individua le attività diverse, secondo i limiti e i criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche;
 - g) provvede all'attuazione del piano annuale di attività e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea;
 - h) nomina il Presidente e il Vice-Presidente, se non nominati dall'Assemblea;
 - i) nomina, se necessario, il Tesoriere e il Segretario.

Articolo 18 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la rappresentanza processuale. Egli esercita tutti i poteri che gli sono conferiti dal presente Statuto e dall'Organo di Amministrazione.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea, e svolge la funzione di Presidente di quest'ultima.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente (se nominato) o in subordine, dal componente dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. L'Organo di Amministrazione può nominare, scegliendoli anche tra i non associati, un Segretario e un Tesoriere.
2. Il Segretario cura il regolare funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione, la tenuta dei Libri Sociali, redige i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e li sottoscrive, in solido con il Presidente.
3. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e tiene i relativi libri contabili. Egli predispone i documenti contabili, che sono sottoposti all'Organo di Amministrazione per l'approvazione e alla firma del Presidente. Il Tesoriere può compiere tutti gli atti che rientrano nelle sue funzioni e può operare con i conti correnti bancari e postali, con potere di firma disgiunta con il Presidente e/o il Vice Presidente.

Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO (Facoltativo)

1. Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore e successive modifiche, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, composto da un numero dispari di membri, di cui almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
2. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale;

d) attesta che il bilancio sociale, laddove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere retribuiti, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Articolo 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI (Facoltativo)

Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore e successive modifiche, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione Legale.

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E SCIOGLIMENTO

Articolo 22 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. **Risorse economiche:** Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione sono costituite da: a) quote associative e contributi degli associati; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) proventi da attività di raccolta fondi; f) entrate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale e di quelle diverse e strumentali; g) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.
2. **Patrimonio:** Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; b) da fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da donazioni, eredità e legati che pervengono all'Associazione; d) dai contributi versati dagli associati e dai contributi erogati da enti pubblici e privati; e) da eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati, derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale e di quelle diverse e strumentali.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO E RENDICONTAZIONE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione di missione, o del rendiconto per cassa, o del rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive modifiche.
3. Il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato), deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
4. Il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato) deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio sociale.

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 25 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 26 - COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.